

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del

Consiglio Comunale n. 16 del 14.03.2014

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Orario del servizio
- Art. 4 – Attivazione del servizio e domanda dell'utenza
- Art. 5 – Variazione dell'intestatario dell'utenza
- Art. 6 – Sospensione del servizio
- Art. 7 – Tariffa del servizio
- Art. 8 – Pagamento della tariffa
- Art. 9 - Riallaccio alla rete
- Art. 10 – Disdetta del servizio
- Art. 11 – Cappelle di famiglia
- Art. 12 – Divieti ed obblighi degli utenti
- Art. 13 – Competenze del Comune
- Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
- Art. 15 – Rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione e la fruizione del servizio delle lampade di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Vallefoglia. Il servizio, non è obbligatorio e viene regolato a seguito di domanda scritta fatta pervenire a questo Comune dagli interessati. Con la domanda questi si assumono l'onere di pagare l'allaccio ed il canone annuo relativo al servizio.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il servizio illuminazione votiva è attivabile, a richiesta degli interessati:
nei campi di inumazione
nei loculi cimiteriali
nelle tombe e cappelle di famiglia
nei loculi ossari
limitatamente alle zone già servite dalla linea principale.

Art. 3

Orario del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali è continuativo 24 ore su 24.

Art. 4

Attivazione del servizio e domanda dell'utenza

1. Il contratto di erogazione del servizio illuminazione votiva ha durata annuale, con rinnovo tacito fino a disdetta. La disdetta è regolata dal successivo articolo 10 del presente Regolamento.
2. L'utente che intende usufruire del servizio deve presentare specifica domanda presso l'ufficio servizi cimiteriali, fornendo le proprie generalità, gli eventuali documenti di legittimazione ed il nominativo del/i defunto/i.
3. Per ogni luce votiva richiesta verrà stipulato apposito contratto. La stipula del contratto si perfeziona con il versamento alla Tesoreria Comunale della somma stabilita per l'attivazione del servizio con apposita deliberazione.

Art. 5

Variazione dell'intestatario utenza

1. Le variazioni d'intestazione delle fatture relative al servizio illuminazione votiva possono avvenire per:
A) decesso dell'intestatario
Ai familiari corre l'obbligo di procedere alla relativa voltura o alla chiusura dell'utenza da effettuarsi entro 60 giorni dall'evento.
B) volontariamente
Coloro che intendono volontariamente, ed in accordo con l'intestatario dell'utenza, volturare a proprio nome una o più utenze presentano la relativa istanza;
C) variazioni di recapito
Gli intestatari dell'utenza sono tenuti a comunicare tempestivamente al servizio cimiteriale comunale ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio indicando l'esatto indirizzo presso il quale deve essere inviato l'avviso di pagamento del servizio.

Art. 6

Sospensione del servizio

1. L'eventuale sospensione del servizio per un periodo massimo di 60 giorni non comporta rimborso agli utenti.
2. La sospensione può essere determinata:
 - A) per causa di forza maggiore non imputabile a questo Comune.
In questo caso il calcolo del periodo di interruzione sarà calcolato con inizio dalla data in cui l'ente è venuto a conoscenza del fatto o dalla di segnalazione del fatto da parte dei cittadini/utenti.
 - B) per lavori di manutenzione all'interno dei Cimiteri effettuati/ordinati dal Comune.
In questo caso il responsabile del Settore Tecnico comunale provvederà a comunicare il periodo di interruzione del servizio, indicando se possibile le tombe, i loculi e i campi d'inumazione interessati.
3. Quando l'interruzione si protragga oltre 60 giorni, dal 61° giorno si procederà:
 - al rimborso del servizio non usufruito, calcolato a mensilità, per il caso di cui alla lettera a) del presente articolo
 - al rimborso d'ufficio del servizio non usufruito, calcolato a mensilità, nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo.

Art. 7

Tariffa del servizio

1. La tariffa del servizio è costituita da due voci:
 - A) canone annuo;
 - B) contributo di allacciamento.
2. A seguito della stipula del contratto la prestazione del servizio inizierà successivamente all'avvenuto versamento anticipato della somma relativa al contributo di allacciamento.
3. Il canone annuo, commisurato alla tariffa in vigore presso il Comune, è comprensivo dei costi per la manutenzione dell'impianto e per il ricambio delle lampadine.
4. Il contributo di allacciamento, le spese e diritti di allaccio, il canone annuo sono determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale.
5. Il canone si intende dovuto per ogni singolo punto luce. Per punto luce si intende ogni luce votiva accesa.

Art. 8

Pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa ha scadenza annuale. Di norma l'avviso sarà spedito agli utenti entro il mese di luglio dell'anno cui si riferiscono i consumi ed il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione con scadenza di norma il 31 agosto di ciascun anno. Tali date sono indicative e possono variare per ragioni organizzative interne al settore ma comunque la scadenza del pagamento non potrà mai essere fissata oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso inviato all'intestatario dell'utenza sul conto corrente postale del comune o versamento diretto in Tesoreria.
3. In caso di mancato pagamento, il servizio preposto provvederà ad inviare apposito sollecito di pagamento all'utente moroso, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo mezzo, anche informatizzato, con spese a carico del destinatario, con invito a pagamento entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il servizio preposto provvederà ad interrompere l'erogazione del servizio ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge.

Art. 9 – Riallaccio alla rete

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata deve essere effettuato un nuovo allaccio attraverso la stipula e il pagamento di un nuovo contratto.
2. Qualora l'utente, dopo l'interruzione del servizio, intenda riallacciare la luce votiva dovrà:
 - A) estinguere il debito pregresso;
 - B) presentare domanda di riallaccio e versare il relativo contributo.

Art. 10 Disdetta del servizio

1. La richiesta di disdetta può essere effettuata in qualsiasi momento, in carta libera o su apposita modulistica disponibile sul sito internet www.comune.vallefoggia.pu.it – Servizi al cittadino – Servizi cimiteriali, e deve essere presentata a questo Comune. Essa sarà efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 Cappelle di famiglia

1. Nelle cappelle di famiglia, ove di regola sono presenti più loculi, viene considerata utenza ogni luce votiva accesa. Al comune è dovuto il canone annuo della luce votiva per ogni utenza accesa.

Art. 12 Divieti ed obblighi degli utenti

1. E' assolutamente vietato agli utenti:
 - A) manomettere gli impianti;
 - B) asportare e sostituire le lampadine;
 - C) provvedere in proprio all'allaccio o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.
2. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il servizio preposto provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
3. E' obbligo degli utenti:
 - A) mantenere sempre in stato di efficienza il portalampada con annessi accessori di protezione, al fine di evitare danni a cose o persone;
 - B) comunicare al Comune eventuali malfunzionamenti della lampada.
4. Quando un utente violi i divieti del presente articolo, saranno applicabili le sanzioni amministrative previste e determinate nel vigente regolamento comunale che disciplina tale materia.

Art. 13 Competenze del Comune

1. Nel caso di affidamento dei servizi cimiteriali a ditta privata, sarà tale ditta che sostituendosi al Comune provvederà all'allaccio, al distacco, alla manutenzione ed alla sostituzione delle lampadine in accordo con l'amministrazione comunale.

2. La manutenzione straordinaria degli impianti e le modalità di gestione degli stessi è di competenza del Comune.
3. Le pratiche amministrative relative agli utenti, la formazione del ruolo relativo alla riscossione del canone di illuminazione votiva e il riscontro dei pagamenti sono di competenza del Settore Entrate Patrimoniali dell'Ente.

Art. 14

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione sarà diventata esecutiva. Copia del presente regolamento, unitamente alla relativa modulistica, sarà pubblicata sul sito internet dell'ente, tenuta a disposizione dei cittadini nei vari cimiteri comunali e trasmessa all'eventuale gestore del servizio cimiteriale individuato dall'Amministrazione.

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni legislative vigenti in materia.